

287	DM	28/10/2014	Criteri di accesso e modalità di utilizzo delle misure di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante: «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita».	Min Lavoro e Politiche Sociali	X		<p>Il decreto prevede che la madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale, possa avvalersi di voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati. Per accedere al beneficio, la madre lavoratrice presenta domanda tramite i canali telematici. Ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici, la madre lavoratrice deve recarsi presso le sedi dell'INPS per ricevere i voucher richiesti entro i successivi 120 giorni (art.3).</p> <p>CNA La procedura per accedere ed usufruire delle agevolazioni previste è a completo carico del lavoratore, per le imprese non sono previsti oneri aggiuntivi</p>
3	D. Dirett.	16/12/2013	Modifica della struttura e/o documentazione di sistema da parte degli organismi di controllo che effettuano attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo, prodotti di cui all'art. 1, comma 2 del Reg. (CE) 834/2007.	Min Politiche Agricole e Forestali	SI (sito web)		<p>Il decreto prevede che gli organismi di controllo autorizzati trasmettano alla Direzione generale per il Riconoscimento degli Organismi di Controllo e Certificazione e tutela del Consumatore del Min. Politiche Agricole la documentazione inerente le modifiche alla propria struttura e/o documentazione di sistema [art. 1]</p> <p>Amministrazione Rinvio alla scheda pubblicata sul sito web</p>

21	DM	17/10/2013	Disciplina e procedura applicativa per la comunicazione delle giacenze di cencali e soia detenuti dagli operatori della filiera	Min Politiche Agricole e Forestali	X	SI (sito web)	<p>Il DM stabilisce che:</p> <p>1. I soggetti che, alla data del 31 maggio, detengono, a qualsiasi titolo, granella destinata alla commercializzazione dei prodotti nazionali, europei o d'importazione, devono comunicare il quantitativo in giacenza, utilizzando il sistema telematico istituito dal Ministero, di cui all'allegato II [art. 3, comma 1];</p> <p>2. Le associazioni di operatori, riconosciuti dalla normativa vigente, comunicano i dati relativi ai prodotti detenuti nelle strutture gestite direttamente dall'organismo associativo interessato [art. 3, comma 2];</p> <p>3. I soggetti interessati devono presentare richiesta d'iscrizione al sistema telematico, secondo le modalità descritte nell'allegato I [art. 3, comma 4].</p>	Amministrazione Rinvio alla scheda pubblicata sul sito web
----	----	------------	---	------------------------------------	---	------------------	---	--

32	DM	23/12/2013	Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sana d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti	Min Politiche Agricole e Forestali	X	SI (sito web)	<p>I. Gli operatori indicati dalla norma (in aggiunta a quelli previsti dal DM 10/11/2009) devono tenere un registro per ogni stabilimento/deposito (esclusi punti vendita e depositi di soli oli confezionati) nel quale annotano carichi e scarichi. In caso di produzione/lavorazione/detenzione per conto terzi, il registro è tenuto dal contoterzista; i commercianti di sana tengono un registro annotando carichi e scarichi, anche in assenza di deposito/stabilimento [art. 5, commi 1 e 2]; i registri sono tenuti con modalità telematiche (SIAN) e secondo modi e tempi previsti dalla norma [art. 5, commi 3-9].2. Gli operatori devono iscriversi al SIAN, costituire e aggiornare il fascicolo aziendale e con modalità telematiche comunicare la cessazione ed eventuali variazioni dell'attività [art. 6];3. Le imprese di trasformazione delle olive da tavola trasmettono mensilmente i dati relativi alla produzione del mese precedente con modalità telematiche o tramite le associazioni di categoria [art. 7]</p> <p>Amministrazione Il decreto interviene sulla disciplina, da un lato, eliminando l'onere di comunicare mensilmente i dati produttivi dei frantoi (art. 5, c. 6) e, dall'altro, introducendo i seguenti oneri:- aumento del numero delle tipologie dei soggetti obbligati alla tenuta di uno specifico registro con modalità telematiche nell'ambito del portale SIAN, e delle informazioni richieste (tipologie di oli d'oliva) a fini commerciali o professionali (art. 5, c. 1; art. 8, c. 1);- iscrizione al SIAN per i commercianti di olive, raffinerie e sansifici (art. 6); - costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale (art. 8).Rinvio alla scheda pubblicata sul sito web.</p> <p>Contributo CNA Il provvedimento ha semplificato alcuni oneri burocratici ma, a fini anticontraffattivi, ha introdotto oneri che forniscono maggiori informazioni sulla qualità dell'olio</p>
33	Circolare	09/01/2014, n. 175	Nuove disposizioni relative alla classificazione delle carcasse suine e bovine ed alla trasmissione dei prezzi	Min Politiche Agricole e Forestali		SI (sito web)	<p>In attuazione del Regolamento (UE) 1308/2013 e nelle more del DM che sostituirà il DM 12 ottobre 2012, la circolare prevede la comunicazione obbligatoria dei prezzi della classe S, limitatamente ai suini leggeri a mezzo del portale www.impresa.gov.</p> <p>Amministrazione Rinvio alla scheda pubblicata sul sito web</p> <p>Confecommerciali (UNICEB) Si tratta di una Circolare esplicativa per la corretta applicazione della normativa comunitaria in materia di classificazione delle carcasse bovine e suine e relativa comunicazione dei prezzi di mercato che fornisce, fra l'altro, le modulistiche che le aziende debbono utilizzare anche ai fini dei controlli da parte delle Regioni/Ministero; non si ravvisa l'applicazione di ulteriori oneri per le aziende considerando che la classificazione delle carcasse bovine e suine è ormai applicata da moltissimi anni. Nel caso specifico si tratta esclusivamente di un aggiornamento delle disposizioni già in vigore.</p>

35	DM	31/01/2014	Proroga della validità delle comunicazioni di cui all'art. 1, comma 1 del decreto 6 dicembre 2010, in materia di pesca sportiva e ricreativa in mare	Min Politiche Agricole e Forestali	X	SI (sito web)	Il DM proroga a tutto il 2014 la validità delle comunicazioni al Ministero di cui all'art.1 del DM 06/12/2010.riducendo così la frequenza con cui presentare la comunicazione.	Amministrazione <u>Oneri introdotti</u> L'obbligo, per chi effettua pesca in mare, di comunicare l'esercizio dell'attività al MIPAAF, è esteso anche a chi effettua pesca da terra. Rinvio alla scheda pubblicata sul sito web
36	DM	17/12/2013	Disposizioni applicative dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari	Min Politiche Agricole e Forestali		SI (sito web)	Il DM abroga il DM 26/04/2002 e digitalizza la precedente procedura, prevedendo: 1. l'istituzione, presso il Min., di un sistema telematico per le comunicazioni, a cui i soggetti interessati richiedono l'iscrizione secondo le modalità descritte nell'allegato I [art. 1, commi 1 e 2]; 2. l'obbligo, per chi produce sfarinati e paste alimentari, di realizzare una distinta comunicazione telematica per ogni tipologia di sfarinati e paste prima dell'inizio della lavorazione e di comunicazione degli incrementi di produzione e le variazioni del Paese di destinazione, rispetto a quanto già trasmesso. [art. 1, commi 3, 4 e 5]; 3. comunicazione telematica annuale dei dati concernenti i riepiloghi relativi alla produzione e alle quantità esportate o spedite [art. 1, comma 7] e presentazione di una nuova comunicazione per la produzione da realizzare nell'anno successivo [art. 1, comma 8]; 4. eliminazione degli obblighi doganali mediante lo scambio informativo fra amministrazioni [art. 3]	Amministrazione Rinvio alla scheda pubblicata sul sito web Contributo CNA Sono state semplificate le procedure di comunicazione al MIPAAF relative ai produttori di sfarinati e paste alimentari. In tal modo il procedimento è diventato tutto telematico attraverso il portale SIAN
49	DM	23/12/2013	Contributi a favore degli imprenditori ittici armatori di unità da pesca dotati di sistema di identificazione automatica	Min Politiche Agricole e Forestali	X	SI (sito web)	Il DM stabilisce che gli imprenditori ittici che intendono richiedere il contributo devono presentare la domanda e la relativa dichiarazione sostitutiva, redatte secondo i modelli allegati al DM stesso e presentate all'Ufficio di iscrizione delle unità da pesca corredate dalla seguente documentazione: a) copia del documento d'identità in corso di validità; b) fattura d'acquisto del dispositivo di identificazione automatica A.I.S. di classe A [art. 2].	Amministrazione <u>Oneri introdotti</u> Rinvio alla scheda pubblicata sul sito web

51	DM	10/12/2013	Modifica del decreto 22 dicembre 2009, n. 30125, e ss.mm.ii., recante «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»	Min Politiche Agricole e Forestali	X	SI (sito web)	<p>Il provvedimento modifica gli allegati del DM 22/12/2009, aggiungendo i seguenti oneri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Obbligo di conservare il registro trattamenti (quaderno di campagna) per almeno 3 anni successivi a quella a cui si riferiscono gli interventi annotati [modifica Allegato 1, atto B9]; 2. Obbligo di disporre e conservare, per un periodo di tre anni (e non più uno), le fatture d'acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto [modifica Allegato 1, atto B9]. <p>Amministrazione Le fatture di acquisto vanno conservate per tre anni e non più per un anno. Rinvio alla scheda pubblicata sul sito web</p>
54	DM	20/12/2013	Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti	Min Politiche Agricole e Forestali	X	SI (sito web)	<p>Il DM attua la norma europea, prevedendo i seguenti oneri amministrativi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Domanda per ottenere il premio di ristrutturazione e riconversione dei vigneti [art. 2 + art. 9]; <p>Amministrazione Non vi sono novità per il cittadino e/o l'impresa. Come in passato, al fine di ottenere contributi per riconversione e ristrutturazione di vigneti, occorre presentare una domanda. Rinvio alla scheda pubblicata sul sito web</p>

91	D. Dirett.	25/02/2014	Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al Registro nazionale di varietà di riso	Min Politiche Agricole e Forestali	X	SI (sito web)	<p>Il provvedimento abroga il precedente decreto 21/10/2002, modificando le procedure per l'iscrizione al Registro nazionale e i relativi oneri amministrativi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Individua in dettaglio i documenti da presentare in allegato alla domanda di iscrizione (in originale al MiPAAF e in copia alla Regione e al Centro di coordinamento) [punto 1.3, dell'allegato "Criteri e Procedure.."]; 2. Nel caso si vogliano considerare caratteri aggiuntivi oltre a quelli qualitativi e quantitativi, definisce l'obbligo di presentare, in sede di domanda, adeguata documentazione tecnica [punto 2.6, dell'allegato "Criteri e Procedure.."]; 3. Modifica le informazioni che il costitutore deve presentare per richiedere l'iscrizione al Registro con un anno di prove ufficiali e definisce le informazioni da inviare al Centro di coordinamento il secondo anno [punto 4 dell'allegato "Criteri e Procedure.."]. 	<p>Amministrazione Le modifiche apportate alla normativa preesistente non riguardano oneri informativi. Rinvio alla scheda pubblicata sul sito web</p> <p>Concommercio (Assogesamt) Si conferma che il provvedimento sostituisce un precedente DM del 2002, al fine di aggiornare le disposizioni in materia di iscrizione delle varietà di riso. L'iscrizione delle varietà - non solo per il riso - è un obbligo comunitario. Non sono stati introdotti nuovi oneri (a parte l'opzione di chiedere di poter valutare caratteri distintivi aggiuntivi, che va interpretato in senso positivo). ma sono stati aggiornati i costi relativi all'esecuzione delle prove (per una varietà normale, ora 4.396 euro per anno vs/ 3.959 euro nel 2002).</p> <p>CNA L'aggiornamento delle modalità di iscrizione nel Registro nazionale di varietà di riso rappresenta sicuramente un elemento migliorativo.</p>
99	DM	12/03/2014	Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi dell'art. 12 del Reg. (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni	Min Politiche Agricole e Forestali	X	SI (sito web)	<p>Il DM prevede i seguenti oneri amministrativi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I laboratori di prova presentano apposita istanza completa delle informazioni richieste, secondo modalità e contenuti previsti dalla norma, al Min. Agricoltura [art. 3]; 2. I laboratori di prova sono tenuti a comunicare all'autorità competente, secondo modalità e contenuti previsti dalla norma, ogni variazione relativa alle informazioni contenute nell'istanza, incluse variazioni dell'elenco delle prove accreditate che abbiano influenza sulle attività, nonché eventuali provvedimenti di sospensione o revoca dell'accreditamento UNI EN ISO/IEC 17025:2005; i laboratori sono tenuti altresì ad inoltrare all'autorità competente l'eventuale richiesta di esclusione dall'elenco pubblico [art. 4] 	<p>Amministrazione Oneri introdotti E' stato introdotto l'obbligo, per i laboratori che effettuano analisi in agricoltura biologica, di presentare una domanda per il primo riconoscimento, il rinnovo o la variazione. Alla domanda di bollo devono essere allegati certificati documenti e autodichiarazioni. Rinvio alla scheda pubblicata sul sito web</p> <p>CNA Si riscontra un aumento degli oneri per i laboratori che effettuano le analisi in agricoltura biologica, che devono presentare una domanda per il primo riconoscimento, il rinnovo o la variazione. Alla domanda di bollo devono essere allegati certificati documenti e autodichiarazioni.</p>

102	Circolare	10/04/2014, n. 2420	Linee guida di utilizzo dello strumento manuale di classificazione delle carcasse suine denominato ZP	Min Politiche Agricole e Forestali	SI (sito web)	<p>Il provvedimento prevede i seguenti oneri amministrativi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Per l'utilizzo dello strumento ZP è necessaria preventiva comunicazione al MIPAAF, utilizzando il modulo allegato che andrà trasmesso all'indirizzo di posta certificata poco7@pec.politicheagricole.gov.it [punto 4 + Allegato]; Gli stabilimenti che utilizzano lo strumento ZP, per poter adempire agli obblighi previsti dalla vigente normativa dell'UE e nazionale, devono annotare tutte le misurazioni effettuate, e gli esiti della classificazione, per ciascuna carcassa, in un apposito registro. Per ogni carcassa e' necessario registrare il numero di macellazione, gli spessori rilevati e la classe di ingrassamento. Il registro, che può essere anche informatico, deve essere compilato durante le operazioni di classificazione e messo a disposizione degli Organismi di controllo [punto 5]; I risultati della classificazione devono essere inseriti nel portale www.impresa.gov.it [punto 5] 	<p>Amministrazione Rinvio alla scheda pubblicata sul sito web</p> <p>Concommercio (UNICEB) Si tratta semplicemente di linee guida per l'utilizzo di uno strumento per la classificazione delle carcasse suine. Gli eventuali oneri amministrativi derivanti sono ben esemplificati dal Dipartimento.</p>
109	DM	07/03/2014	Modifiche al decreto 29 luglio 2009, recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009	Min Politiche Agricole e Forestali	X	SI (G.U. e sito web)	<p>Il provvedimento modifica il DM 29 luglio 2009, estendendo anche ai produttori di patate da industria la possibilità di accedere, previa presentazione della domanda, al riconoscimento del sostegno specifico di cui all'art. 68 del Reg. (CE) 79/2009 [art. 1, comma 5].</p> <p>Amministrazione Oneri introdotti Anche i produttori di patate da industria e di patate inserite nei sistemi di qualità DOP e IGP, nell'anno 2014, possono presentare domanda per il riconoscimento del sostegno specifico di cui all'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009. Ulteriori oneri in materia potrebbero derivare dalla successiva regolamentazione emanata da AGEA, autorità competente al coordinamento dei controlli, ai sensi dell'art. 13 del DM 29/07/2009. Rinvio alla scheda pubblicata sul sito web</p>

177	DM	04/07/2014	Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi concernenti la valorizzazione, la salvaguardia, la tutela e la vigilanza delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, contraddistinti da riconoscimento UE, ai sensi dei Regolamenti UE n. 1151/2012, UE n. 1308/2013, CE n. 607/2009, ed ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, nonché delle attestazioni di specificità e delle produzioni di qualità certificate.	Min Politiche Agricole e Forestali	X	Il DM definisce i contenuti dell'istanza da inviare al Mipaaf per l'ottenimento di contributi per iniziative concernenti la valorizzazione, salvaguardia, tutela e vigilanza delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari. In particolare, l'allegato B specifica tutti i documenti che devono essere allegati (in duplice copia) all'istanza, tra i quali: dettagliata relazione illustrativa concernente le attività da porre in essere e tabella dettagliata dei costi previsti per lo svolgimento delle attività; dettagliato preventivo di spesa da fornire anche su supporto informatico (cd,dvd,chiavetta etc.); copie degli ultimi due bilanci disponibili; dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante in cui si attesti che per la realizzazione del progetto non si accede ad altri fondi pubblici; dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, in cui si attesti l'assenza di contenziosi in essere con la PA; dichiarazione da parte del legale rappresentante, in cui si comunica il conto corrente dedicato sul quale effettuare gli eventuali pagamenti relativi al contributo concesso.	Amministrazione Il decreto non introduce né elimina nuovi oneri. Ripropone quanto già previsto da precedenti decreti
-----	----	------------	---	---	---	---	--

191	DM	05/08/2014	Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi.	Min Politiche Agricole e Forestali	X			<p>Il decreto stabilisce, all'art. 1, che i produttori beneficiari delle misure di promozione del vino nei paesi terzi, ristrutturazione e riconversione dei vigenti e investimenti, che hanno percepito anticipi per i quali, alla data del 15 ottobre di ciascun anno, non è stata inoltrata domanda di saldo o richiesta di collaudo finale, devono trasmettere all'Organismo Pagatore competente per territorio, entro il 30 novembre di ciascun anno:</p> <ul style="list-style-type: none">a) l'importo delle spese sostenute fino al 15 ottobre;b) l'ammontare degli importi degli anticipi non ancora utilizzati.	<p>Ammiristrazione</p> <p>Tale provvedimento ha introdotto nuovi oneri che rispondono alla necessità di adempiere ad analoghi obblighi comunitari. Il regolamento CE n. 752/13 della Commissione, che modifica il regolamento CE n. 555/08, ha introdotto nell'ordinamento comunitario un nuovo articolo 37-ter denominato "Comunicazioni relative agli anticipi" che impone ai beneficiari la trasmissione di informazioni relative agli anticipi percepiti secondo un calendario definito dagli Stati membri. Con il decreto in questione è stato unicamente definito il calendario della trasmissione delle informazioni, mentre i nuovi oneri rappresentati dalle comunicazioni da effettuare derivano direttamente dalla citata normativa comunitaria.</p>
-----	----	------------	---	------------------------------------	---	--	--	--	--

238	DM	2/10/2014	Individuazione degli interventi prioritari per la realizzazione di iniziative di sostegno dell'attività ittica nell'ambito del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013/2015, cui dare attuazione nella corrente annualità e determinazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi, delle modalità di presentazione dei progetti, del contributo massimo concedibile a ciascun progetto e di altre norme procedurali per la concessione delle risorse finanziarie.	Min Politiche Agricole e Forestali	X	Il dm disciplina i soggetti beneficiari, i contenuti delle domande e le modalità di invio delle proposte di progetto per il Programma nazionale triennale di pesca e acquacoltura 2013/2015. Il plico della proposta dovrà contenere la seguente documentazione: a) progetto in triplice copia; b) copia di atto costitutivo e statuto aggiornati; c) autocertificazione corredata di fotocopia del documento d'identità, con cui il legale rappresentante dichiara che il progetto non costituisce duplicato di progetti già effettuati o in corso di realizzazione e già finanziati dal Mipaaf e da altri Enti; d) dettagliato curriculum vitae del soggetto che presenta il progetto e del personale impiegato per l'esecuzione del progetto.	Amministrazione Il decreto non introduce né elimina alcun onere. Definisce le iniziative di sostegno dell'attività ittica per l'annualità 2014 in attuazione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura.
-----	----	-----------	---	------------------------------------	---	--	---

244	DM	28/08/2014	Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi	Min Politiche Agricole e Forestali	X	Il Dm oltre a stabilire i requisiti sostanziali che le organizzazioni di produttori devono possedere al momento della presentazione della domanda di riconoscimento (dimensioni minime;personalità giuridica;perseguimento attività ecocompatibili...) elenca anche i documenti da allegare alla domanda di riconoscimento (atto costitutivo;composizione degli Organi sociali in carica e delibera di conferimento incarico al legale rappresentante;elenco produttori aderenti;relazione sull'organizzazione tecnico-amministrativa-commerciale e sulle strutture tecniche delle organizzazioni produttive;prospetto del valore della produzione commercializzabile relativa al periodo di riferimento scelto;giustificazione del criterio di scelta del periodo di riferimento proposto;bilancio dell'esercizio relativo al periodo di riferimento;titolo di possesso o disponibilità di strutture, attrezzature, mezzi tecnici necessari;dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante).	Amministrazione Il decreto non introduce nuovi oneri, ma vengono ripetuti gli oneri amministrativi già stabiliti dal previgente decreto ministeriale 17 ottobre 2013, n. 12705.
255	DM	02/07/2014	Fondo europeo per la pesca - Modalità attuative in misura 3.1. «Azioni Collettive».	Min Politiche Agricole e Forestali	X	Si (sito web)	Il DM prevede che i soggetti che intendano accedere alle agevolazioni finanziarie devono allegare al modulo di richiesta tutta la documentazione espressamente indicata all'art. 6. Amministrazione <u>Oneri introdotti</u> Rinvio alla scheda pubblicata sul sito web

265	DM	24/09/2014	Avvio della procedura per l'istituzione dell'elenco degli operatori economici di fiducia della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per l'espletamento delle procedure di acquisizione in economia, dirette all'affidamento di appalti di servizi	Min Politiche Agricole e Forestali	X	I soggetti ammessi all'iscrizione nell'elenco degli operatori economici di fiducia della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura devono presentare all'amministrazione una domanda in cui dovranno dimostrare di possedere, secondo quanto indicato all'art. 7, oltre ai requisiti sostanziali (non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo; insistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali) anche i seguenti requisiti: - capacità economico-finanziaria (Fatturato Globale; Idonee referenze bancarie) - capacità tecnico-professionale	Amministrazione Il decreto, ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dall'art. 125 del d.lgs. 163/06, aggiorna il decreto precedente, riducendo, temporaneamente, al di sotto dei 40.000 euro esclusa IVA, l'importo dei servizi resi in favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.
285	D. Dirett.	21/11/2014	Modalità attuative del decreto ministeriale 31 ottobre 2014 recante individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto 23 luglio 2014.	Min Politiche Agricole e Forestali	X	Il decreto prevede all'art. 1 che l'armatore, per accedere agli aiuti, presenti al Mipaaf, per il tramite dell'Autorità marittima competente, istanza corredata da idonea documentazione indicata nello schema allegato al decreto.	Amministrazione Non vi sono novità per l'impresa di pesca. Al fine di ottenere l'aiuto per l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto 23 luglio 2014 occorre presentare una domanda come per le precedenti annualità. Il decreto non introduce né elimina alcun onere rispetto al passato.

295	DM	18/11/2014	Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.	Min Politiche Agricole e Forestali	X	SI (G.U. e sito web)	<p>Il dm prevede la presentazione di una domanda unica al fine dell'assegnazione e attivazione dei nuovi diritti all'aiuto, nonché della concessione del sostegno accoppiato, nelle varie tipologie previste dal reg. UE (artt. 7,12,19 e 25); al momento della presentazione della domanda unica, gli agricoltori comunicano l'iscrizione all'INPS o il possesso della partita IVA (art. 3) e, a seconda dei casi, allegano idonea documentazione (artt. 5, 25 e 26). Per accedere alla riserva nazionale, gli agricoltori devono presentare apposita domanda per i nuovi diritti d'aiuto (art. 11). Al fine di poter convertire i prati permanenti, gli agricoltori devono chiedere l'autorizzazione all'organismo pagatore competente per territorio (art. 15). Gli agricoltori che presentano la domanda unica possono aderire al regime per i piccoli agricoltori (art. 28). Nel fascicolo aziendale, propedeutico alla presentazione della domanda unica, gli agricoltori devono inserire il piano culturale e devono comunicare all'organismo pagatore ogni variazione. Con decreto del Mipaaf è definito il livello minimo d'informazioni da indicare nel piano culturale aziendale (art. 31).</p> <p>Amministrazione Il decreto introduce nuovi oneri amministrativi che per i cittadini comportano i seguenti oneri: - presentazione di domanda (artt. 7,12,19 c. 4, 25 c. 4; art. 11, c. 3; art. 28, c. 3); - comunicazioni (art. 3, c. 2 lett. a) e b); - documentazione (art. 5, c. 2); - Altro - richiesta di autorizzazione (art. 15, cc. 3 e 4);- documentazione (art. 25, c. 3; art. 26, c.; art. 31, c. 2). Rinvio alla scheda pubblicata sul sito web</p>
-----	----	------------	--	------------------------------------	---	-------------------------	---

22	DM	13/11/2013	Modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell'articolo 4. del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9	Min Salute	X	<p>1. Il detentore e il responsabile dello stabilimento di macellazione scelgono se operare in Banca Dati Nazionale (BDN) direttamente o tramite delegato e registrano la scelta in BDN; i delegati registrano in BDN le informazioni previste dalla norma: per cambiare delegato, il delegante deve prima dare formale disdetta al precedente (tutto va registrato in BDN) [punto 3, Allegato al DM];</p> <p>2. Per il rilascio del codice aziendale, si presenta istanza attraverso SUAP o mediante procedura alternativa se non ancora operativa quella SUAP [punto 4, Allegato];</p> <p>3. Obbligo di comunicazione in caso di allevamento familiare; nel caso di incubatoi e allevamenti, obbligo di comunicare quanto previsto dalla norma [punto 4 Allegato];</p> <p>4. Ulteriori comunicazioni nel caso di mercati, fiere, esposizioni, nel caso di attività "commercianti" e nel caso di variazione dei dati aziendali o di cessazione dell'attività [punti 4.3, 4.4, 5 e 6, Allegato];</p> <p>5. Obbligo di registrazione di movimentazioni e macellazioni [punti 7 e 8, Allegato].</p>	<p>Amministrazione Ordinanza del Ministro della Salute 26 agosto 2005 e s.m. (disciplina precedente). Il DM 13 novembre 2013 ha aggiunto solamente gli obblighi di cui al punto n. 5.</p>
----	----	------------	--	------------	---	---	---

103	DM	23/12/2013	Nuove modalità per l'iscrizione dei dispositivi medico-diagnosticici in vitro nel Repertorio dei dispositivi medici e per gli adempimenti relativi alla registrazione dei fabbricanti e dei mandatari di dispositivi medico-diagnosticici in vitro	Min Salute	X	SI (sito web)	<p>Il DM prevede che la registrazione delle informazioni nel Repertorio dei dispositivi medici è effettuata esclusivamente tramite trasmissione elettronica secondo quanto indicato sul sito internet del Ministero della salute, e deve avvenire in modalità sicura e con l'utilizzo di firma digitale o elettronica. I dettagli operativi per effettuare la procedura di registrazione di un dispositivo nel Repertorio sono resi disponibili sul sito internet del Ministero della salute, comprensivi delle modalità per effettuare le rettifiche dei dati trasmessi ed i successivi aggiornamenti [punto 2, Allegato].</p> <p>Amministrazione Gli oneri previsti dal DM costituiscono modifica alle modalità di adempimento agli obblighi previgenti di cui all'art. 10 del d.lgs. 332/00 e s.m.i. Tali modalità sono state definite in attuazione delle previsioni dell'art. 8 del DM 21 dicembre 2009. Rinvio alla scheda pubblicata sul sito web</p>
-----	----	------------	--	------------	---	------------------	---

							— 64 —	
							Amministrazione	
154	Comunicato		Etichettatura dei medicinali veterinari a base di stupefacenti.	Min Salute	X	SI (sito web)	Il comunicato prevede che le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) di medicinali veterinari soggetti alle modifiche previste dal dl 20 marzo 2014, n. 36 (recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale, tutti gli stupefacenti e le sostanze psicotrope sono inseriti in cinque tabelle) devono richiedere una variazione degli stampati illustrativi, che alla voce «Modalità di dispensazione» riportino la dicitura: «Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medica (indicare il tipo di ricetta).»	Oneri di nuova introduzione Rinvio alla scheda pubblicata sul sito web
214	DM	2/09/2014	Modifica delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti «tilosina», da somministrare ai suini per via orale, con mangimi o acqua di bevanda.	Min Salute	X	SI (sito web)	Il decreto prevede che le società titolari dell'autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari sono tenute a presentare domanda di variazione ed a conformare entro sessanta giorni gli stampati delle confezioni in commercio.	Oneri di nuova introduzione Rinvio alla scheda pubblicata sul sito web